

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI E GLI EFFETTI DEL D.L. 139/2015

Nicola LUCIDO

*Commercialista in Pescara, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale
dei Commercialisti*

Siena, 13 e 14 Settembre 2016

1. I principi contabili nazionali: funzioni ed obiettivi
2. D.L. 139/2015
3. L'OIC 12
4. L'OIC 16 e 24
5. L'OIC 9
6. L'OIC 15 e 19
7. L'OIC 20 e 21
8. L'OIC 23

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: FUNZIONI ED OBIETTIVI

Siena, 13 e 14 Settembre 2016

Funzioni:

- ✓ **Integrare** la normativa in materia di bilancio (laddove risulti carente);
- ✓ **Interpretare** la normativa, quando la stessa possa risultare ambigua.

Obiettivi:

- ✓ **Focalizzare** l'attenzione sulle piccole medie imprese (PMI)
- ✓ **Aggiornare la prassi contabile**, tenendo conto:
 - degli sviluppi normativi
 - degli input provenienti dalla dottrina
- ✓ **Semplificare l'applicazione della prassi contabile**, al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle indicazioni nei principi riportati.

A chi sono rivolti?

Alle società che redigono il bilancio d'esercizio sulla base delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Come necessita adottarli?

L'OIC 29 riassume quali sono gli effetti dei cambiamenti:

- **cambiamenti i principi contabili**
- **cambiamenti di stime contabili**
- **correzione di errori**



- **1975:** a seguito del Dpr 136/1975, che per primo richiama il concetto dei «corretti principi contabili» ai fini della certificazione, la commissione costituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, insieme alla componente dei ragionieri (CNDC – CNR), inizia ad emanare i principi contabili nazionali;
- **1982:** la **CONSOB** con delibera 1079/1982 riconosce ufficialmente i principi della professione;
- **1991:** il D.lgs 127/1991 comporta una revisione integrale dei principi contabili nazionali sin a quel momento emanati;
- **2005:** con la Riforma Organica del diritto societario, si è resa necessaria un'integrazione delle tecniche contenute nei principi attraverso l'emanazione di principi «aggiornati»;
- **2010:** l'OIC pubblica 20 principi contabili attraverso un progetto di revisione finalizzato ad: emanare un set organico e coordinato di norme, rivedere le disposizioni sulla base dei soggetti a cui sono indirizzate (piccole-medio imprese), recepire le *best practice* in uso;
- **2014:** si attua una revisione dei documenti, sulla base dei commenti pervenuti, attraverso l'emanazione di una prima tranche nel giugno 2014, ed una seconda tranche (più corposa) nell'agosto 2014.

Sempre a partire dal **2005**, per le grandi imprese e per le società quotate si conferma la redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali.

«i principi contabili, le linee operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione».

- Modifica della struttura e del format** dei principi contabili
- Introduzione di nuovi elementi** sulla base dei principi contabili internazionali
- Chiarimenti** relativi alle precedenti versioni
- Riformulazione** di alcuni temi di dettaglio
- Eliminazione** di alcune ridondanze contabili

Per quanto attiene il **format**, lo stesso è stato uniformato e standardizzato per tutti gli OIC.

Lo schema di riferimento comprende:

- a) finalità del principio;
- b) ambito di applicazione;
- c) definizione delle voci di bilancio che si andranno a trattare;
- d) classificazione e contenuto delle voci nei prospetti di S.P. e C.E.;
- e) rilevazione iniziale;
- f) valutazione e rilevazione successiva;
- g) eventuale sezione con fattispecie particolari;
- h) informazioni da inserire nella nota integrativa;
- i) appendice contenente i riferimenti normativi, esempi numerici, ecc.

Nelle nuove versioni...

- le norme giuridiche di riferimento restano immutate. I cambiamenti sono, perciò, concentrati sull'analisi tecnico-applicativa;
- le disposizioni sono maggiormente prescrittive e meno "discorsive";
- sono state eliminate analisi di natura giuridica, professionale o "accademica". Sono documenti prevalentemente contabili ed operativi;
- sono state inserite talune esemplificazioni pratiche.

..... questo è quanto è accaduto per i principi contabili nazionali nel corso degli ultimi anni ma oggi è **cambiato** qualcosa?


IL DECRETO N. 139/2015

LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI BILANCIO

Entra in vigore la **DIRETTIVA COMUNITARIA N. 34/2013** che abroga le direttive quarta, in materia di bilanci di esercizio, e la settima direttiva, in materia di bilanci consolidati.

DLGS 139 del 18 agosto 2015	DLGS 136 del 18 agosto 2015
Attuazione della direttiva per la parte concernente la redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati, distinti per tipologie di imprese e per dimensione	Attuazione della direttiva relativamente ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e, più in generale, degli istituti finanziari.

LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE: UNA BREVE CRONISTORIA



2007: La Commissione Europea stabilisce la necessità di semplificare gli oneri amministrativi, contabili e giuridici a carico delle piccole imprese

2011: La Commissione Europea sottopone alla consultazione del parlamento europeo e del consiglio per le semplificazioni relative ai bilanci di esercizio e ad consolidato;

2013: La Commissione Europea pubblica la direttiva n. 2013/34/EU in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati;

2014: Viene formulata la legge delega, la n. 154 dell'ottobre 2014, che va in consultazione al MEF nel giugno 2014 ed aprile 2015;

2015: Si procede alla redazione dello schema del decreto legislativo che viene approvato dal Consiglio dei ministri nel maggio 2015. il medesimo viene presentato alle commissioni per il loro parere. Il 18 agosto 2015 si procede all'approvazione del **decreto Legislativo n. 139/2015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 04.09.2015;**

2016: **Entrata in vigore delle nuove disposizioni ricomprese nel DL n. 139/2015** da cui l'abolizione della La Commissione Europea pubblica la direttiva n. 2013/34/EU in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati direttiva in materia di bilanci di esercizio e della VII direttiva in materia di consolidati.

LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI BILANCIO

Gli obiettivi della nuova direttiva in materia di bilancio sono:



- ✓ **semplificare gli oneri amministrativi** con riferimento alle piccole realtà aziendali
- ✓ **Migliorare la chiarezza e la comparabilità** dei bilanci
- ✓ **Tutelare le esigenze conoscitive** dei terzi utilizzatori

LE NUOVE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI BILANCIO

LE CATEGORIE DI IMPRESE

Secondo la Direttiva Comunitaria 2013/34

Tipologia di imprese	Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	N. Medio dei dipendenti nell'esercizio
MICRO IMPRESA	350.000	700.000	10
PICCOLA SOCIETA'	4.400.000	8.800.000	50
MEDIA SOCIETA'	20.000.000	40.000.000	250
GRANDI SOCIETA'	Se superano due dei tre limiti precedenti		

Secondo il codice civile

Tipologia di imprese	Totale stato patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	N. Medio dei dipendenti nell'esercizio
MICRO IMPRESA	175.000	350.000	5
PICCOLA SOCIETA'	4.400.000	8.800.000	50
NON PICCOLE SOCIETA'	Se superano due dei tre limiti precedenti		

LE PRINCIPALI NOVITÀ



- Modifica nei criteri di redazione del bilancio
- Modifica nei criteri di valutazione del bilancio
- Modifiche negli schemi di bilancio
 - Ordinario
 - Abbreviato
 - Semplificato



*Modifica nei criteri di **redazione del bilancio***

Art. 2423 – <<dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.».

N.B. non si comprende bene se quindi il comma 4 dell'attuale art. 2423, in cui si parla di deroghe, debba essere abrogato ovvero integrato.



Modifica nei criteri di redazione del bilancio

Art. 2423 bis, comma 1

TESTO ATTUALE	D.L. 139/2015
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;	1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 1) <i>Bis</i> - la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»



Modifica nei criteri di redazione del bilancio

Art. 2423 bis, comma 1 bis

Prevalenza della **SOSTANZA** sulla **FORMA**



Viene meno il concetto di **FUNZIONE ECONOMICA** ripreso in più ambiti dall'OIC 1 e dall'OIC 11, che ne davano interpretazione della sostanza sulla forma



*Modifica nei criteri di **valutazione del bilancio***

Art. 2426 bis, comma 1

TESTO ATTUALE	D.L. 139/2015
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. [....] con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi	1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. [....] con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile



*Modifica nei criteri di **valutazione del bilancio***

Il costo ammortizzato andrà impiegato per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli.

Si tratta di debiti e crediti con scadenza oltre il periodo amministrativo in cui sorgono.

Si tratta di un metodo attraverso il quale il valore iniziale delle attività e passività finanziarie, al netto degli oneri e proventi sostenuti, si modifica nel tempo al fine di ottenere alla scadenza il credito o debito complessivo comprensivo dei costi o dei proventi.

In tal senso al momento iniziale si determina l'effettivo provento o costo, mediante il calcolo di un Tasso di Rendimento Interno, al fine di spalmarlo per l'intera durata



Modifica nei criteri di *valutazione del bilancio*

Pertanto...

Gli interessi attivi sui titoli immobilizzati sono imputati al conto economico sulla scorta della determinazione del Tir e non in relazione al tasso nominale

I crediti immobilizzati vengono iscritti al valore attualizzato tenendo conto del fattore tempo e del presumibile realizzo

I debiti a medio-lungo termine sono iscritti al valore nominale decurtato di tutti i costi relativi agli oneri accessori,. In ogni esercizio il debito va rideterminato considerando il valore effettivo e quello nominale, ripartendo detta differenza sugli anni del finanziamento.



Modifica nei criteri di *valutazione del bilancio*

Art. 2426 bis, comma 1 – lettera 3)

TESTO ATTUALE	D.L. 139/2015
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.	3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.



*Modifica nei criteri di **valutazione del bilancio***

Art. 2426 bis, comma 1 – lettera 5)

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E SVILUPPO

Possono essere iscritti solo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro cinque anni, mentre i costi di sviluppo secondo la loro vita utile (**nuova indicazione del decreto**), qualora stimabile, altrimenti entro 5 anni.

COSTI DI RICERCA E PUBBLICITÀ

Non possono più essere capitalizzati, poiché andranno considerati come costi di esercizio. Pertanto gli eventuali residui al 2015 andranno girati a conto economico.



*Modifica nei criteri di **valutazione del bilancio***

Art. 2426 bis, comma 1 – lettera 6)

AVVIAMENTO

Il valore dell'avviamento va ammortizzato **secondo la vita utile del bene**, qualora ciò non fosse possibile **entro 10 anni**. Il tutto va chiarito in nota integrativa

N.B. ante decreto si parlava di 5 anni



Modifica nei criteri di valutazione del bilancio

Art. 2426 bis, comma 11 bis – lettera 6)

I DERIVATI

Gli strumenti finanziari definiti come derivati devono essere valutati al fair value. Le variazioni al fair value devono essere riportate in conto economico o accantonate in una riserva del netto, qualora il derivato sia stato istituito a copertura di un altro strumento finanziario.



Modifica negli schemi di bilancio

	Micro imprese	Piccole società	Non piccole società
Schema di bilancio	Semplificato	Abbreviato	Ordinario
Stato patrimoniale	SI	SI	SI
Conto economico	SI	SI	SI
Nota integrativa	NO	SI	SI
Rendiconto finanziario	NO	NO	SI
Relazione sulla gestione	NO	NO	SI



Modifica negli *schemi di bilancio*

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.



Modifica negli *schemi di bilancio*

ATTIVO

- Costi di sviluppo (in precedenza "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità")
- B III 1d: Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- B III 2d: Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- B III 4: Strumenti finanziari derivati attivi
- C II 5: Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- C III 3-bis: Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- C III 5: Strumenti finanziari derivati attivi



*Modifica negli **schemi di bilancio***

PASSIVO

- A VII: Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
- A X: Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
- B 3): Strumenti finanziari derivati passivi
- D 11-bis): Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti



*Modifica negli **schemi di bilancio***

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**
- 16) a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime**
- 16) d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime**



*Modifica negli **schemi di bilancio***

D) Rettifiche di valore di attività e **passività** finanziarie

- **D 18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati**
- **D 19) d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati**

~~E) Proventi e oneri straordinari: la nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità e incidenza eccezionali~~



*Modifica negli **schemi di bilancio***

~~Conti d'ordine~~

art 2727, comma 1, n. 9, la nota integrativa deve indicare [...] l'importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (in precedenza si richiedeva una spiegazione dei conti d'ordine)

**I NUOVI PRINCIPI CONTABILI
NAZIONALI:
MODIFICATI ALLA LUCE DEL DECRETO
N. 139/2015**

Siena, 13 e 14 Settembre 2016

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Siena, 13 e 14 Settembre 2016

OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DI BILANCIO D'ESERCIZIO

OIC 12

- Incorpora il documento interpretativo n. 1 del precedente OIC 12
- Non contempla più la parte dedicata al rendiconto finanziario, oggetto di trattazione nel principio contabile n. 10
- I testi sulle norme del codice civile sono stati riportati in appendice ed eliminati dal trattamento principale dell'OIC 12
- Chiarimenti in relazione alla definizione di «Attività straordinarie»
- Chiarimenti in caso di elementi dell'attivo e/o del passivo patrimoniale che potrebbero ricadere in più voci dello schema, lasciando al redattore la scelta
- Chiarimenti in merito alle informazioni da inserire nella nota integrativa per le **operazioni di leasing finanziario, parti correlate e accordi fuori bilancio**

OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DI BILANCIO D'ESERCIZIO

OIC 12

- Inserite ulteriori precisazioni sui principi riclassificatoti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
- Nell'appendice A sono richiamate le normative relative ai **Consorzi**
- Nell'appendice B sono trattate tutte le **compravendite con obbligo di retrocessione**
- Nell'appendice C sono riportate le informazioni in merito al trattamento degli **strumenti finanziari**
- Nell'appendice D vengono indicate le operazioni di **locazione finanziaria e di compravendita** (leasing, leasing back, ecc.)
- Nell'appendice F sono trattate le **attività di direzione e controllo**
- Nell'appendice G è richiamata l'**informativa sulle parti correlate**
- Nell'appendice H vengono offerte indicazioni per motivare le scelte praticate nell'OIC 12.

OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DI BILANCIO D'ESERCIZIO

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
I soggetti che devono adottare gli schemi per la redazione del bilancio	L'applicazione riguardava le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, nonché si raccomandava l'utilizzo per le società in accomandita semplice o società in nome collettivo, qualora i soci illimitatamente responsabili erano società per azioni o comunque in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.	L'applicazione riguarda i soggetti previsti già nel vecchio principio contabile a cui si aggiungono le società di persone o le imprese individuali a prescindere dalla loro compagine societaria e quindi indipendentemente del fatto che i soci illimitatamente responsabili siano S.r.l., S.p.a. o S.a.p.a. Per l'OIC in consultazione si fa sostanzialmente rimando ai soggetti ex art. 2435 ter (micro imprese)

OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DI BILANCIO D'ESERCIZIO



**ATTIVITÀ
ORDINARIA**

- ✓ Attività caratteristica
- ✓ Attività accessoria
- ✓ Attività finanziaria

**ATTIVITÀ
STRAORDINARIA**

- Gli eventi casuali o accidentali e infrequenti
- Le operazioni, connesse o meno a tali eventi, che sono estranee all'attività ordinaria

ACCANTONAMENTI A FONDI SPESE E FONDI RISCHI



- ✓ B.12 - accantonamenti per rischi (F.do per rischi cause in corso, fondo per rischi garanzie concesse, ecc.)
- ✓ B.13 – accantonamento per fondi spese future (F.do per manutenzioni ciclica, fondo per garanzia prodotti, ecc.);
- ✓ B.14 - accantonamenti per contenzioni tributari (all'occorrenza alla voce 22) del conto economico);
- ✓ E.21 – imposte e tasse relative ad anni precedenti;

Schemi di bilancio

*(Rispetto degli schemi per
facilitare il confronto dei bilanci)*

STATO
PATRIMONIALE

CONTO
ECONOMICO

RENDICONTO
FINANZIARIO

OIC 16

Immobilizzazioni materiali:

- Terreni e Fabbricati: lo scorporo
- Oneri Finanziari: la capitalizzazione
- Ammortamento
- Beni acquisiti a titolo gratuito
- Beni destinati alla vendita

OIC 9

Svalutazione perdite durevoli di valore:

- Indicatori di impairment
- Valore recuperabile

Art. 2424 C.C.	Principi OIC
Attivo b) Immobilizzazioni II Immobilizzazioni materiali 1. Terreni e fabbricati 2. Impianti e macchinari 3. Attrezzature industriali e commerciali 4. Altri beni 5. Immobilizzazioni in corso e acconti	<ul style="list-style-type: none"> • Beni materiali acquistati o realizzati internamente • Beni materiali in corso di costruzione o di produzione • Somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione

L'iscrizione della voce BII.1 (terreni e fabbricati) e B.II.4 (Altri beni) avviene nel momento in cui si trasferiscono i rischi ed i benefici connessi al bene acquisito, che prevale qualora non coincidesse con la data di trasferimento del titolo di proprietà.

I costi sono capitalizzati nei limiti del valore recuperabile

<<Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti". >>

L'OIC 16 – TERRENI E FABBRICATI

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
Terreni e Fabbricati	<p>Tuttavia, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime.</p> <p>In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato.</p>	<p>Se il valore del fabbricato incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.</p> <p><i>Eliminato</i></p>

L'OIC 16 – LO SCORPORA DEL VALORE DEL TERRENO DAL VALORE DEL FABBRICATO

«Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato»

Necessita procedere allo scorporo anche se il valore del terreno su cui insistono i fabbricati tende a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica.

L'OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO

La società Alfa ha in bilancio Terreni e fabbricati per € 300.000. il fabbricato è ammortizzato al 5%. A seguito di una perizia, viene assegnato al fabbricato un valore di € 250.000

Valore del fabbricato compreso del terreno	300.000
Valore di perizia del fabbricato	250.000
Valore del terreno	50.000

Vecchie quote di ammortamento (5%*300.000)	15.000
Nuove quote di ammortamento (5%*250.000)	12.500
F.do amm.to a favore del f.do ripr. ambientale	7.500(15.000-12.500)*3

L'OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO

Anno	Valore inizio esercizio	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore netto contabile chiusura esercizio
2011	300.000	15.000	15.000	285.000
2012	285.000	15.000	30.000	270.000
2013	270.000	15.000	45.000	255.000
2014	255.000	15.000	60.000	240.000
2015	240.000	15.000	75.000	225.000
2016	225.000	15.000	90.000	210.000
2017	210.000	15.000	105.000	195.000
2018	195.000	15.000	120.000	180.000
2019	180.000	15.000	135.000	165.000
2020	165.000	15.000	150.000	150.000
2021	150.000	15.000	165.000	135.000
2022	135.000	15.000	180.000	120.000
2023	120.000	15.000	195.000	105.000
2024	105.000	15.000	210.000	90.000
2025	90.000	15.000	225.000	75.000
2026	75.000	15.000	240.000	60.000
2027	60.000	15.000	255.000	45.000
2028	45.000	15.000	270.000	30.000
2029	30.000	15.000	285.000	15.000
2030	15.000	15.000	300.000	0

L'OIC 16 – ESEMPIO SCORPORO TERRENO

Al 31.12.2014

Terreni	A	Fabbricati	50.000
---------	---	------------	--------

Ipotesi 1: Cambiamento del principio contabile con passaggio integrale nel conto economico

Fondo amm.to fabbricati	A	Proventi straordinari	7.500
-------------------------	---	-----------------------	-------

Oneri straordinari	A	Fondo ripristino ambientale	7.500
--------------------	---	-----------------------------	-------

Ipotesi 2: Riqualificazione del fondo ammortamento

Fondo amm.to fabbricati	A	Fondo ripristino ambientale	7.500
-------------------------	---	-----------------------------	-------

Ipotesi 3: Correzione errore contabile

Fondo amm.to fabbricati	A	Proventi straordinari	7.500
-------------------------	---	-----------------------	-------

Determinazione del nuovo valore dell'amm.to del fabbricato

Ammortamento fabbricato	A	Fondo amm.to fabbricati	12.500
-------------------------	---	-------------------------	--------

L'OIC 16 – GLI ONERI FINANZIARI

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
Finanziamenti di scopo e finanziamenti generici	Nel caso in cui per il pagamento di immo.ni materiali vengano utilizzati finanziamenti a breve....l'impresa deve determinare con ragionevole approssimazionel'ammontare di tali finanziamenti a breve utilizzati per il pagamento dei cespiti.	Nella misura in cui si renda necessario utilizzare ulteriori fondi presi a prestito genericamente,.... l'ammontare è determinato... media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio...
Sospensione della capitalizzazione	Non si parlava di vera e propria sospensione del periodo di costruzione, al verificarsi di determinati eventi, ribadendo l'esclusione dalla capitalizzazione ..	La capitalizzazione è sospesa durante i periodi non brevi nei quali la costruzione del bene si è interrotta, fermo restando che gli oneri relativi ai maggior tempo non sono capitalizzati, ma considerati come costi di periodo.

INTERESSI:

- ✓ **effettivamente sostenuti**
- ✓ **oggettivamente determinabili**
- ✓ **sostenuti nel periodo di costruzione**, pertanto da considerare interruzioni riconducibili ad eventi fortuiti o comunque non riconducibili alla normale costruzione
- ✓ la capitalizzazione non può eccedere l'ammontare degli oneri futuri al netto dei proventi futuri
- ✓ unitamente al costo del bene, il valore dell'immobilizzazione non può essere maggiore rispetto al suo valore recuperabile

La capitalizzazione riguarda il periodo di costruzione significativo che, se interrotto, comporta una sospensione degli oneri finanziari capitalizzati.

«Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati durante il periodo di costruzione (ossia: il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto). Se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono costi del periodo in cui vengono sostenuti».

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

In data 1 gennaio 200t, la società ALFA commissiona all'impresa BETA la costruzione di un impianto. Nel successivo prospetto sono indicati gli importi versati all'impresa di costruzione per stato avanzamento lavori nel corso del 200t:

Data pagamento	Importo
28 febbraio 200t	600
31 maggio 200t	480
30 settembre 200t	540
30 novembre 200t	350
Totale	1.970

I finanziamenti contratti dalla società ALFA durante l'esercizio per la costruzione dell'impianto:

Tipologia di finanziamento	Data di contrazione	Importo	Tasso d'interesse
di scopo	28 febbraio 200t	600	5,00%
generico	30 aprile 200t	500	7,00%
generico	30 agosto 200t	300	6,50%
generico	30 novembre 200t	250	7,50%

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

Il processo di contabilizzazione degli oneri capitalizzabili si sostanzia con i seguenti passaggi:

- determinazione del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione, quale valore medio ponderato;
- determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili sia con riferimento al finanziamento di scopo che alla media ponderata dei finanziamenti generici;
- imputazione degli oneri finanziari capitalizzabili in bilancio.

1) Determinazione del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione, quale valore medio ponderato

Data pagamento	Importo	Periodo di capitalizzazione	Costo medio
28 febbraio 200t	600	10/12 mesi	500
31 maggio 200t	480	7/12 mesi	280
30 settembre 200t	540	3/12 mesi	135
30 novembre 200t	350	1/12 mesi	350
Totale	1.970		1.265

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

i) determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili inerenti il finanziamento di scopo, in funzione degli interessi di competenza del periodo:

Tipologia di finanziamento	Costo di costruzione	Tasso d'interesse	Interessi capitalizzati
di scopo	600	5,00%	30,00

ii) Gli oneri finanziari capitalizzabili inerenti i finanziamenti non di scopo coprono la differenza tra costo medio accumulato e finanziamento di scopo

Importi finanziamento generico	Peso di ponderazione	Tasso d'interesse	Tasso d'interesse ponderato
500	0,48 <small>(500/1050)</small>	7,00%	3,33%
300	0,29 <small>(300/1050)</small>	6,50%	1,86%
250	0,24 <small>(250/1050)</small>	7,50%	1,79%
1050		Tasso medio ponderato	6,98%

L'OIC 16 – ESEMPIO CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

iii) Determinazione degli oneri da capitalizzare in funzione del saggio di interesse dei finanziamenti di scopo e del saggio medio ponderato dei finanziamenti generici, quest'ultimo moltiplicato per la parte del costo dei lavori non coperto dal finanziamento di scopo

Tipologia di finanziamento	Costo di costruzione	Tasso d'interesse	Interessi capitalizzati
di scopo	600	5,00%	30,00
generico	665	6,98%	46,39
Totale	1265		76,39

iv) Imputazione degli oneri capitalizzati in bilancio al 31/12/n

Oneri finanziari (C.17 C.E.)	A	Banca c/c	76,39
Immobilizzazioni in corso e acconti (B.II.5 S.P.)	A	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4. C.E)	76,39

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
L'interruzione dell'ammortamento	Il processo di ammortamento non cessa anche qualora il valore residuo risulti almeno pari o superiore al valore netto contabile.	Il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulti almeno pari o superiore al valore netto contabile.
	Per i cespiti non utilizzati per lungo tempo è prevista la sospensione dell'ammortamento.	L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati, in quanto è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica.

In breve...

- ✓ Il bene deve essere ammortizzato in relazione alla sua residua possibile di utilizzazione;
- ✓ l'ammortamento è calcolato anche su cespiti temporaneamente non utilizzati;
- ✓ se il valore residuo al termine del periodo di vita utile risulta uguale o superiore al costo dell'immobilizzazione, il bene non viene ammortizzato.

L'OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE A TITOLO GRATUITO

Ambito	Vecchio principio	Nuovo Principio
Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito	Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito debbono essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, <u>al netto degli oneri e dei costi - sostenuti e da sostenere -</u> affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell'impresa.	Nell'attivo va iscritto il valore presumibile di mercato alla data di acquisto <u>incrementato dai costi sostenuti, o da sostenere</u> , affinché le stesse possano essere inserite durevolmente nel processo produttivo.

L'OIC 16 – I BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA

Ambito	Nuovo Principio
I beni destinati alla rivendita	<p>«il principio in commento prevede che le immobilizzazioni destinate alla vendita vengono classificate in un'apposita <u>voce dell'attivo circolante e non dev'essere più ammortizzata</u> Tale riclassifica è effettuata se sussistono i <u>seguenti requisiti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; ▪ la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; ▪ l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

L'OIC 24 – LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE

... le immobilizzazioni immateriali comprendono:


- Oneri pluriennali
- Beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
- Avviamento
- Immobilizzazioni immateriali in corso
- Acconti

CARATTERI

... le immobilizzazioni immateriali sono:

- Non monetari
- Privi di consistenza fisica
- Separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto venduto
- Derivati da diritti contrattuali o altri diritti legali, indipendente dal fatto che tali diritti siano trasferibili e sperabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni

L'OIC 9 – LA NASCITA



«L'OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile»

L'OIC 9 – LA NASCITA

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Indicatori di impairment	Non espressamente previsti	Vengono forniti alcuni indicatori «base», che il management deve verificare ad ogni data di riferimento del bilancio
Valore recuperabile	Prevede una sola metodologia per la determinazione del valore recuperabile	Prevede due metodologie distinte per la determinazione del valore recuperabile (standard e semplificato)

L'OIC 9 - ALCUNE DEFINIZIONI

Perdita durevole	Valore recuperabile < valore netto contabile
Valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi	Valore d'uso $\leftarrow \max \rightarrow$ valore equo
Valore d'uso	Valore attuale dei flussi di cassa attesi
Valore faire value	È il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero si pagherebbe per il trasferimento di una passività.
Unità generatrice di flussi di cassa (UGC)	Unità che genera flussi di cassa identificabili come indipendenti rispetto a flussi finanziari di altre attività
Capacità di ammortamento	è data da: Risultato di esercizio \pm Componenti straordinarie + Imposte d'esercizio – Amm.ti materiali ed immateriali

L'OIC 9 – LA NASCITA

I principali indicatori:

1. riduzione significativa del valore di mercato del bene oggetto d'indagine. La riduzione deve avere connotati di natura patologica;
2. cambiamenti di tecnologia di mercato, economici o normativi che possono influenzare il valore del bene;
3. aumento dei tassi di interesse/rendimenti, che incidono sul processo di attualizzazione della determinazione dell'impariment test, da cui la riduzione del valore equo;
4. valore netto contabile superiore al valore equo;
5. obsolescenza o deperimento fisico evidente del bene;
6. modifiche significative nell'utilizzo del bene, compreso il mancato utilizzo. L'utilizzo non solo in termini fisici, ma anche economici (piano di ristrutturazione, dismissione anticipata, ecc.);
7. peggioramento perdurante dell'attività economica dell'impresa, considerando i flussi reddituali operativi, nonché i flussi finanziari.

L'OIC 9 – LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE

PERDITA «DUREVOLE» B10c)

VALORE NETTO
CONTABILE

>


VALORE
RECUPERABILE

Il maggiore tra il VALORE FAIR VALUE ed
il VALORE D'USO

L'OIC 9 – LA PERDITA DUREVOLE DI VALORE

Valore netto contabile	Fair value	Valore d'uso	Valore recuperabile	Svalutazione per perdita
500	750	600	750	NO
500	450	600	600	NO
500	450	350	450	50
500	300	350	350	150

L'OIC 9 – L'ALBERO DECISIONALE (da appendice)



**Metodologia
STANDARD**

Per le società **che superano**
due dei seguenti valori...

**Metodologia
SEMPLIFICATA** (da
specificare in nota integrativa)

Per le società **che non superano**
due dei seguenti valori...

- Numero medio dipendenti 250
- Totale attivo per 20 milioni di euro
- Ricavi netti per 40 milioni di euro

- 1) Indicatori di potenziali perdite durevoli
- 2) Determinazione del Valore Recuperabile
 - 2a) Determinazione del valore equo (fair value)
 - 2b) Determinazione del valore d'uso
- 3) Rilevazione perdite durevoli per UGC

Il maggiore tra il **VALORE FAIR VALUE (market value)** al netto dei costi di vendita ed il valore d'uso

prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo, oppure...

prezzo stabilito sulle migliori informazioni disponibili in ipotesi di vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, con riferimento a trattazioni similari per settore di apparenza (mark-to-market)

Il maggiore tra il valore equo ed il **VALORE D'USO**

$$\text{Valore d'uso} = \sum_{t=1}^n F(1+i)^{-t} + V_r (1+i)^{-t}$$

laddove

F = flussi di cassa in entrata ed in uscita in relazione all'uso continuativo del bene o dell'attività

$(1+i)^{-t}$ = tasso di attualizzazione riferito ad un intervallo di tempo (max 5 anni)

V_r = valore residuo dell'azienda

$$\text{Valore d'uso} = \sum_{t=1}^n F_e(1+i)^{-t} - \sum_{t=1}^n F_u(1+i)^{-t} + V_r (1+i)^{-t}$$

La stima dei flussi finanziari futuri esclude:

- i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento.
- pagamenti o rimborsi fiscali, ossia al netto della gestione tributaria
- investimenti futuri (per esempio, ristrutturazioni, miglioramenti od ottimizzazioni) per i quali la società non si sia già obbligata.

La stima del tasso di sconto impiegato nell'attualizzazione dei flussi in entrata ed in uscita può essere così determinato:

$$WACC = Ke * PN / (PN + D) + Kd (1 - t) * D / (D + PN)$$

laddove

Ke = costo dei mezzi propri

PN = patrimonio netto

D = debito

Kd = costo del debito

t = aliquota fiscale

$$Ke = Rf + \beta * (Rm - Rf)$$

laddove

Rf = tasso corrente d'interesse privo di rischio

β = coefficiente beta di rischio

Rm = tasso corrente di mercato che sconta il rischio

Rf - Rm = premio per il rischio

La perdita durevole di valore rilevata su una unità generatrice di flussi di cassa deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:

- ✓ in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
- ✓ infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC (OIC 9, par.23)

Ipotesi di determinazione del valore d'uso di un'attività il cui valore contabile risulta essere pari ad € 250.000. Tasso di attualizzazione 5%

Determinazione del valore d'uso

Periodo di riferimento	Flussi finanziari netti stimati	Fattore di attualizzazione	Valore attualizzato
t+1	50.000	0,94	47.170
t+2	51.000	0,89	45.390
t+3	51.500	0,84	43.240
t+4	52.000	0,79	41.189
t+5	53.000	0,75	39.605
			216.594

Una volta determinato il valore d'uso da confronto con il valore contabile ne scaturirà l'eventuale svalutazione.

Valore netto contabile	250.000
Valore d'uso	216.594
Svalutazione	33.406

Svalutazione Immobilizzazione	A	Fondo ammortamento imm.ne	33.406
-------------------------------	---	---------------------------	--------

Ipotesi di determinazione del valore d'uso di una UGC attività il cui valore contabile risulta essere pari ad € 1.550.000 e si compone dei seguenti beni

Immobilizzazione	Valore contabile
impianto A	750.000
Macchinario B	600.000
Avviamento	200.000
Totale	1.550.000

Anche in questa circostanza si procede alla determinazione del valore d'uso, considerando un tasso di attualizzazione pari al 7%

Periodo di riferimento	Flussi finanziari netti stimati	Fattore di attualizzazione	Valore attualizzato
t+1	298.000	0,93	278.505
t+2	305.000	0,87	266.399
t+3	315.000	0,82	257.134
t+4	320.000	0,76	244.126
t+5	360.000	0,71	256.675
			1.302.839

Una volta determinato il valore d'uso da confronto con il valore contabile ne scaturirà l'eventuale svalutazione, che in prima battuta viene scorporato del valore dell'avviamento

Valore netto contabile	1.550.000
Valore d'uso	1.302.839
Svalutazione	247.161

Immobilizzazione	Perdita durevole residua
Perduta durevole	247.161
Valore avviamento	200.000
Totale	47.161

L'OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD

La restante parte è attribuita in quota parte agli altri beni in virtù del loro peso percentuale sul valore totale delle attività residue

Immobilizzazione	Valore contabile	Peso % sul totale
Impianto A	650.000	57%
Macchinario B	490.000	43%
Totale	1.140.000	100%

Immobilizzazione	Perdita durevole residua
Perduta durevole	247.161
Valore avviamento	200.000
Totale	47.161

Immobilizzazione	Valore residuo	Peso % sul totale	Attribuzione svalutazione
Impianto A	47.161	57%	26.890
Macchinario B	47.161	43%	20.271
Totale	94.322		47.161

L'OIC 9 - METODOLOGIA STANDARD

La restante parte è attribuita in quota parte agli altri beni in virtù del loro peso percentuale sul valore totale delle attività residue

Svalutazione avviamento	A	Fondo amm.to avviamento	200.000
Svalutazione Immobilizzazione	A	Fondo ammortamento impianto	26.890
Svalutazione Immobilizzazione	A	Fondo ammortamento macc.rio	20.271


- 1) Indicatori di potenziali perdite durevoli

- 2) Determinazione del Valore Recuperabile
 - 2a) Determinazione della capacità di ammortamento

- 3) Rilevazione perdite durevoli per UGC


- Riduzione del valore di mercato di un'attività correlata sostanzialmente al normale ciclo di vita dell'attività medesima
- Riduzione del valore dell'attività a seguito di cambiamenti in atto o futuri relativi a tecnologie, norme legislative, ecc...
- Valore contabile maggiore rispetto al valore equo
- Riduzione del valore dell'attività al verificarsi di eventi specifici come:
 - Attività inutilizzata
 - Piani di dismissione
 - Ridefinizione della vita utile del bene
- Previsioni economiche negative

L'OIC 9 – LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE



L'OIC 9 – LA CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

2a) CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO



2a) CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

In caso di perdita in un'esercizio:

a) Perdita recuperabile con utili futuri



Non si svalutano le immobilizzazioni

b) Perdita non recuperabili con utili futuri



- si svaluta l'avviamento (se presente) ed a seguire le altre immobilizzazioni in proporzione al loro valore netto contabile
- Ovvero le singole immobilizzazioni se la perdita è ad essa direttamente riconducibile

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

segue



L'OIC 9 – ESEMPIO 1 (da appendice)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	tot
Ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
Costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
Costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
Oneri finanz.	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
Capacità amm.to	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
Amm.ti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
Amm.ti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Amm.ti avviam.	-100	-100	-100	-100	-100	-500
Tot. Amm.ti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
Risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

L'OIC 9 – ESEMPIO 1 (da appendice)

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero. Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 e 2 chiudano in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

L'OIC 9 – ESEMPIO 2 (da appendice)

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

segue



L'OIC 9 – ESEMPIO 2 (da appendice)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	tot
Ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
Costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
Costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	3.000	15.000
Oneri finanz.	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
Capacità amm.to	-1.700	-450	800	800	800	250
Amm.ti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
Amm.ti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Amm.ti avviam.	-100	-100	-100	-100	-100	-500
Tot. Amm.ti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
Risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

L'OIC 9 – ESEMPIO 2 (da appendice)

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero. Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell'esercizio 0, si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

L'OIC 15 – CREDITI e OIC 19 – DEBITI

Art. 2424 C.C.

B III 2 – Crediti:

- a. verso imprese controllate;
- b. verso imprese collegate;
- c. verso controllanti
- d. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
- D bis verso altri;

C II – Crediti:

- 1. verso clienti;
- 2. verso imprese controllate;
- 3. verso imprese collegate;
- 4. verso controllanti;
- 5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**
- 5-bis) crediti tributari;
- 5-ter) imposte anticipate;
- 5 - quater. verso altri.

La distinzione, tra immobilizzazioni e crediti, dipende dalla **destinazione** che si intende dare ai crediti, in relazione anche alle strategie aziendali, e **non in base al criterio di esigibilità**

Con riferimento all'orizzonte temporale (entro e oltre) il punto di partenza sono **le condizioni contrattuali**, fermo restando **eventuali eventi intervenuti durante il corso del tempo**

Art. 2424 C.C.

D) – Debiti

9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

La violazione di una clausola contrattuale di un prestito a medio/lungo alla data del bilancio determina la classificazione del debito entro l'esercizio successivo.

Nel passaggio di un debito da breve a medio/lungo tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione, il debito viene registrato come di breve seppur con la dovuta indicazione in nota integrativa (OIC 29).

**Art. 2426, comma 1, n. 8 C.C.
pre dl. 139/15**

«I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione»

**Art. 2426, comma 1, n. 8 C.C.
Post dl. 139/15**

«I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore presumibile di realizzo»

Rif. OIC 15 e OIC 19 (IAS 39, par. 9)

COSTO AMMORTIZZATO:

Il costo ammortizzato è rappresentativo di:

- il **valore** a cui **un'attività o passività finanziaria** è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale;
- a cui si aggiunge o si sottrae l'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza
- a cui si deduce qualsiasi altra riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore di recuperabilità

COSTO AMMORTIZZATO:



**applicabile ai crediti e debiti di
natura finanziaria se gli
effetti sul bilancio possono
dirsi rilevanti**

COSTO AMMORTIZZATO:

I tassi da prendere a riferimento sono distinti in:

- ❑ **Tasso di interesse nominale**, che esprime l'**interesse contrattuale**, che moltiplicato per il valore nominale permette la determinazione dei flussi relativi agli **interessi attivi nominali**;
- ❑ **Tasso di interesse di mercato**, è il tasso derivante da una negoziazione simile e stabilito tra due soggetti indipendenti;
- ❑ **Tasso di interesse effettivo**, che è relativo all'attualizzazione dei pagamenti e degli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o della passività finanziaria.

N.B. Per i debiti si parla anche di aggio e disaggio di emissione

COSTO AMMORTIZZATO:

CRITERIO DELL'INTERESSE EFFETTIVO



TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO




FLUSSI DI CASSA ATTESI

$$\sum \frac{\text{Flussi di cassa}}{(1+i)^n}$$

COSTO AMMORTIZZATO:

FLUSSI DI CASSA ATTESI



...sono costi marginali **direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria**. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

COSTO AMMORTIZZATO:

I **costi di transazione**, comprese le spese per istruttoria, valore dell'immobile, ecc. previste per i debiti **sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso effettivo**, che implica che siano **ammortizzati lungo tutta la durata del credito o debito**. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi a valore nominale di modo che il tasso effettivo possa rimanere costante lungo da durata del credito o debito da applicarsi al valore contabile, fattasi eccezione nel caso di tassi variabili, in cui avviene una rideterminazione periodica.

COSTO AMMORTIZZATO:

Se il TIR è uguale o vicino al valore del TASSO DI MERCATO il valore iniziale contabile corrisponde al valore iniziale secondo il criterio del costo ammortizzato.

Se il TIR è diversa rispetto al TASSO DI MERCATO occorre iscrivere la posta di bilancio al valore iniziale effettivo, per cui bisogna procedere con l'attualizzazione.

Il **valore alla fine dell'esercizio** andrà ridefinito in relazione all'attualizzazione dei flussi futuri al tasso effettivo di rendimento

COSTO AMMORTIZZATO:

1. Determinazione del valore iniziale (valore contabile iniziale)
2. Determinazione degli interessi al tasso interno effettivo sul credito o debito inizio periodo
3. Somma tra il valore iniziale e gli interessi al tasso interno effettivo
4. Determinazione del valori iniziale del periodo «n» e quindi valore iniziale del periodo «n+1» = (Valore contabile iniziale + interessi complessivi effettivi) – (Interessi + sorte capitale incassati o pagati nel periodo)

N.B qualora necessitasse, si dovranno considerare le eventuali perdite o svalutazioni o altre rettifiche, nonché i cambi di tasso nella ridefinizione dei flussi futuri aziendali)

**ESEMPIO 1: Vendita merci con dilazione di pagamento > 12 mesi
senza interessi espliciti**

Il 1° gennaio 20x0 la società vende merci all'ingrosso per € 1.000. Non vi sono costi di transazione. La società stabilisce condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi con incassi semestrali di € 250 senza prevedere un tasso di interesse esplicito.

Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, avrebbe un valore iniziale di 1.000 pari al suo valore nominale (non essendoci né costi di transazione né interessi espliciti).

In tal caso il tasso di interesse effettivo è pari a zero, mentre quello di mercato è pari al 3% semestrale.

Per ottenere il valore di iscrizione iniziale occorre, pertanto, attualizzare i flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di mercato 3%.

$$929,28 = 250/(1,03)^1 + 250/(1,03)^2 + 250/(1,03)^3 + 250/(1,03)^4$$

**ESEMPIO 1: Vendita merci con dilazione di pagamento > 12 mesi
senza interessi espliciti**

La componente finanziaria implicita è pertanto pari ad € 70,72 (1.000 – 929,28).

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritta al valore di € 929,28.

Data	Valore credito di inizio periodo	Interessi attivi impliciti al tasso di mercato	Flussi finanziari in entrata	Valore credito di fine periodo	
	a	b= a x 3%	c	d= a + b - c	
30/06/20x0	929,28	27,88	250,00	707,16	929,28 + 27,88 - 250
31/12/20x0	707,16	21,21	250,00	478,37	
30/06/20x1	478,37	14,35	250,00	242,72	
31/12/20x1	242,72	7,28	250,00	0,00	

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per € 49,09 (27,88+21,21) nel 20x0 e per € 21,63 (14,35+7,28) nel 20x1.

ESEMPIO 1: Vendita merci con dilazione di pagamento > 12 mesi con interessi espliciti in assenza di attualizzazione

Il 1° gennaio 20x0 la società vende merci all'ingrosso per € 1.000. Non vi sono costi di transazione. La società stabilisce condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi con incassi mensili di € 250 con l'applicazione di un tasso di interesse esplicito semestrale dell'1%.

Se il tasso di interesse effettivo fosse allineato a quello di mercato (3%) il valore di iscrizione iniziale sarebbe di € 1.000 (pari al V.N.), poiché non vi sono né costi di transazione e né differenze tra valore iniziale e valore di scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito.

Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000.

$$1.000 = (250+10)/(1,01)^1 + (250+10)/(1,01)^2 + (250+10)/(1,01)^3 + (250+10)/(1,01)^4$$

Interessi all'1%

Fattore di attualizzazione ad interesse effettivo 1%

ESEMPIO 1: Vendita merci con dilazione di pagamento > 12 mesi con interessi espliciti in assenza di attualizzazione

Data	Valore credito di inizio periodo	Flussi finanz. Per interessi attivi espliciti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata	Valore credito di fine periodo
	a	b= a x 1%	c	d= a - c
30/06/20x0	1.000,00	10,00	250,00	750,00 → 1.000 - 250
31/12/20x0	750,00	7,50	250,00	500,00
30/06/20x1	500,00	5,00	250,00	250,00
31/12/20x1	250,00	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi annuali sono rilevati tra i proventi finanziari per 17,50 nel 20x0 (10 + 7,5) e per 7,5 nel 20x1 (5+2,5).

ESEMPIO 1: Vendita merci con dilazione di pagamento > 12 mesi con interessi espliciti in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato (3% semestrale posticipato), se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 c.c., sarebbe necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il valore di iscrizione iniziale.

Il calcolo del valore di iscrizione iniziale del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

$$952,85 = (250+10)/(1,03)^1 + (250+10)/(1,03)^2 + (250+10)/(1,03)^3 + (250+10)/(1,03)^4$$

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di € 952,85.

ESEMPIO 1: Vendita merci con dilazione di pagamento > 12 mesi con interessi espliciti in presenza di attualizzazione

Data	Valore credito di inizio periodo	Interessi attivi al tasso di mercato	Flussi finanz. per interessi attivi al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata	Valore credito di fine periodo
	a	b= a x 3%	c	d	d= a + b - c - d
30/06/20x0	952,85	28,59	10,00	250,00	952,85 + 28,59 - 10,00 - 250,00
31/12/20x0	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/20x1	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/20x1	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per 50,23 nel 20x0 (28,59 + 21,64) e per 21,92 nel 20x1 (14,57 + 7,35).

ESEMPIO 2: Finanz. attivi a tasso fisso con rimborso a scadenza

Il 1° gennaio 20x0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di € 1.000 sostenendo costi di transazione pari ad € 15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni.

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali e i costi di transazione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all'inizio del periodo, essi devono maturare a un tasso di interesse effettivo dell'1,6847% annuo.

Il tasso di interesse effettivo dell'1,6847%, è il tasso interno che attualizza i pagamenti e gli incassi futuri (20x0 – 20x4) al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale €1.015,00

0-	1.015,00
1	20,00
2	20,00
3	20,00
4	20,00
5	1.020,00

$$1.015 = \frac{20}{(1,016847)^1} + \frac{20}{(1,016847)^2} + \frac{20}{(1,016847)^3} + \frac{20}{(1,016847)^4} + \frac{20}{(1,016847)^5}$$

ESEMPIO 2: Finanz. attivi a tasso fisso con rimborso a scadenza

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Nel caso in cui il tasso di interesse effettivo dell'1,6847% non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di € 1.015 in sede di rilevazione iniziale. La tabella seguente fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo (5 anni).

Esercizio	Valore credito di inizio periodo	Interessi attivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore credito di fine periodo
	a	b= a x 1,6847%	c	d= a + b + c
20x0	1.015,00	17,10	(20,00)	1.012,10 → 17,10 - 20,00
20x1	1.012,10	17,05	(20,00)	1.009,15
20x2	1.009,15	17,00	(20,00)	1.006,15
20x3	1.006,15	16,95	(20,00)	1.003,10
20x4	1.003,10	16,90	(1.020,00)	0,00

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell' 1,6847% si discosta significativamente dal tasso di mercato pari al 4%, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato, iscrivere il credito al valore di € 910,97 risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di mercato del 4% come sostituto del tasso effettivo nelle valutazioni successive.

Il calcolo del valore iniziale è il seguente:

$$910,97 = 20/(1,04)^1 + 20/(1,04)^2 + 20/(1,04)^3 + 20/(1,04)^4 + 20/(1,04)^5$$

1	20	4%	1,04	19,23077
2	20	4%	1,0816	18,49112
3	20	4%	1,124864	17,77993
4	20	4%	1,169859	17,09608
5	1020	4%	1,216653	838,3656

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Esercizio	Valore credito di inizio periodo	Interessi attivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore credito di fine periodo
	a	b= a x 4%	c	d= a + b + c
20x0	910,97	36,44	(20,00)	910,97+ 36,44 - 20,00 927,41
20x1	927,41	37,10	(20,00)	944,51
20x2	944,51	37,78	(20,00)	962,29
20x3	962,29	38,49	(20,00)	980,78
20x4	980,78	39,22	(1.020,00)	0,00

La differenza di € 104,03 tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza l'effetto dell'attualizzazione (1.015) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito (910,97) è rilevata tra gli oneri finanziari al momento della rilevazione iniziale.

Calcolo delle svalutazioni

Se il credito subisce una riduzione di valore alla fine dell'esercizio 20x3, la svalutazione è calcolata come differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione (980,78) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo originario, come eventualmente sostituito dal tasso di mercato se significativamente diverso (vedi esempio precedente).

Si suppone che l'incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza debba essere decurtato del 40% per tener conto del rischio di insolvenza. Pertanto per il 20x4 si stimerà che verranno incassati interessi attivi per € 12 (anziché 20) e il rimborso del capitale a scadenza per € 600 (anziché 1.000).

Calcolo delle svalutazioni

Alla chiusura dell'esercizio 20x3 il valore di iscrizione del credito è calcolato come valore attuale dei flussi finanziari futuri, ovvero:

$$12/(1,04)^t + 600/(1,04)^t = 588,46$$

La svalutazione è pari a: $980,78 - 588,46 = 392,32$

Esercizio	Valore credito di inizio periodo	Interessi attivi al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in entrata	Svalutazione per perdita di valore	Valore credito di fine periodo
	a	b= a x 4%	c	d	d= a + b + c +d
20x0	910,97	36,44	(20,00)		910,97 + 36,44 - 20,00
20x1	927,41	37,10	(20,00)		944,51
20x2	944,51	37,78	(20,00)		962,29
20x3	962,29	38,49	(20,00)	(392,32)	588,46
20x4	588,46	23,54	(1.020,00)		0,00

ESEMPIO : Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso

Il 1° gennaio 20x0 la società emette un prestito obbligazionario del VN di € 1.000 sotto la pari con un disaggio di emissione di € 15 e sostenendo spese di emissione del prestito per € 5. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso del 2% annuo con pagamento al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso è previsto per il 31 dicembre 20x4 con facoltà di rimborso anticipato per l'emittente a partire dal 31 dicembre 20x2.

Calcolo del costo ammortizzato in sede di rilevazione iniziale

Il tasso di interesse effettivo del 2,4296% annuo.

0	-	980,00
1		20,00
2		20,00
3		20,00
4		20,00
5		1.020,00

Nel caso in cui il tasso non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il prestito obb. sarà iscritto nel passivo al valore di € 980 in sede di rilevazione iniziale

Il tasso di interesse effettivo del 2,4296% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20x0 – 20x4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale pari a € 980,00:

$$980 = 20/(1,024296)^1 + 20/(1,024296)^2 + 20/(1,024296)^3 + 20/(1,024296)^4 + 20/(1,024296)^5$$

ESEMPIO : Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso

Calcolo del costo ammortizzato in sede di rilevazione iniziale

Esercizio	Valore debito di inizio periodo	Interessi passivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore debito di fine periodo
	a	b= a x 2,4296%	c	d= a + b + c
20x0	980,00	23,81	(20,00)	983,81 → 980,00 + 23,81 - 20,00
20x1	983,81	23,90	(20,00)	987,71
20x2	987,71	24,00	(20,00)	991,71
20x3	991,71	24,10	(20,00)	995,81
20x4	995,81	24,19	(1.020,00)	0,00

Variazione dei flussi finanziari futuri per rimborso anticipato del prestito obbligazionario

Alla chiusura dell'esercizio 20x2, a causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, la società prevede di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario al 12/12/20x3. La società, pertanto, deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile del debito da iscrivere al 31/12/20x2.

Al 31/12/20x2 il valore di iscrizione del debito è calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziari futuri, ovvero:

$$1.020/(1,024296)^1 = 995,81$$

La differenza di € 4,10 tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri (€ 995,81) e il suo precedente valore contabile alla stessa data (€ 991,71) è rilevata a conto economico negli oneri finanziari a fronte dell'incremento del valore contabile del debito.

Variazione dei flussi finanziari futuri per rimborso anticipato del prestito obbligazionario

Esercizio	Valore debito di inizio periodo	Interessi passivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Rettifica del valore contabile per rimborso anticipato	Valore debito di fine periodo
	a	b= a x 2,4296%	c		d= a + b + c
20x0	980,00	23,81	(20,00)		983,81
20x1	983,81	23,90	(20,00)		987,71
20x2	987,71	24,00	(20,00)	4,10	995,81
20x3	995,81	24,19	(1.020,00)		0,00
20x4	-	-	-	-	-

ESEMPIO : Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso

Ipotesi di società che redige il bilancio in forma abbreviata o che si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale (ex art.2435 –ter)

Rilevazione iniziale al valore nominale e valutazioni successive

Per le società che iscrivono i debiti al valore nominale il disaggio di emissione (€ 15) e i costi di transazione iniziali (€ 5) sono iscritti tra i risconti attivi e sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del prestito ad integrazione degli interessi passivi nominali.

Esercizio	Valore debito di inizio periodo	Valore risconti attivi per disaggio e costi di transazione di inizio periodo	Interessi passivi al tasso di interesse nominale	Amm.to dei risconti attivi per disaggio e costi di transazione	Totale interessi passivi a CE	Flussi finanz. In uscita per cedole e rimborso capitale	Valore debito di fine periodo	Valore risconti attivi per disaggio e costi di transazione di fine periodo
	a	b	c= a x 2%	d= b/5	e= a+d	f	g= a+c+f	h= b - d
20x0	1.000	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000	16,00
20x1	1.000	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000	12,00
20x2	1.000	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000	8,00
20x3	1.000	8,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000	4,00
20x4	1.000	4,00	20,00	4,00	24,00	(1.020,00)	0,00	0,00

I nuovi principi contabili

123

ESEMPIO : Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso

Rimborso anticipato del prestito obbligazionario

A causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse la società procede a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31/12/20x3.

Di conseguenza, nell'ex 20x3 la società, oltre a corrispondere le cedole di interessi per € 20 e a rimborsare il capitale del prestito per € 1.000, dovrà ammortizzare integralmente il residuo risconto attivo al 01/01/20x3 per € 8 essendosi accorciata la durata residua.

Esercizio	Valore debito di inizio periodo	Valore risconti attivi per disaggio e costi di transazione di inizio periodo	Interessi passivi al tasso di interesse nominale	Amm.to dei risconti attivi per disaggio e costi di transazione	Totale interessi passivi a CE	Flussi finanz. In uscita per cedole e rimborso capitale	Valore debito di fine periodo	Valore risconti attivi per disaggio e costi di transazione di fine periodo
	a	b	c= a x 2%	d	e= a+d	f	g= a+c+f	h= b - d
20x0	1.000	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000	16,00
20x1	1.000	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000	12,00
20x2	1.000	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000	8,00
20x3	1.000	8,00	20,00	8,00	28,00	(1.020,00)	0,00	0,00
20x4	-	-	-	-	-	-	-	-

I nuovi principi contabili

124

ESEMPIO : Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso

Finanziamento passivo con tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato

Calcolo del costo ammortizzato

Il 01/01/20x0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato deve essere rimborsato al 31/12/20x4.

In assenza di costi di transazione e di differenza tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale e il valore contabile del debito è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.

Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20x0-20x4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000:

$$1.000 = 10/(1,01)^1 + 20/(1,01)^2 + 20/(1,01)^3 + 20/(1,01)^4 + 20/(1,01)^5$$

ESEMPIO : Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso

Finanziamento passivo con tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato

Calcolo del costo ammortizzato

Esercizio	Valore debito di inizio periodo	Interessi passivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore debito di fine periodo
	a	b= a x 1,00%	c	d= a + b + c
20x0	1.000	10,00	(10,00)	1.000
20x1	1.000	10,00	(10,00)	1.000
20x2	1.000	10,00	(10,00)	1.000
20x3	1.000	10,00	(10,00)	1.000
20x4	1.000	10,00	(1.010,00)	0,00

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% annuo si discosta significativamente dal tasso di mercato, che si presuppone sia pari al 5% annuo, se gli effettiva ai sensi dell'art. 2423 comma 4 C.c., occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 5%, iscrivere il debito al valore di € 826,82 risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 5% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.

Il calcolo è il seguente:

$$826,82 = 10/(1,05)^1 + 20/(1,05)^2 + 20/(1,05)^3 + 20/(1,05)^4 + 20/(1,05)^5$$

La differenza di 173,18 (1.000 – 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€ 826,82), è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Esercizio	Valore debito di inizio periodo	Interessi passivi al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore debito di fine periodo
	a	b= a x 5%	c	d= a + b + c
20x0	826,82	41,34	(10,00)	858,16
20x1	858,16	42,91	(10,00)	891,07
20x2	891,07	44,55	(10,00)	925,62
20x3	925,62	46,28	(10,00)	961,90
20x4	961,90	48,10	(1.010,00)	0,00

COSTO AMMORTIZZATO:



non è applicabile (sempre che non si decida diversamente):

- qualora l'applicazione produca **effetti non rilevanti sul bilancio di esercizio** (crediti e debiti a breve);
- Per le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata**;
- per le **micro imprese**.

COSTO AMMORTIZZATO:



Per le imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, con riferimento ai debiti:

- L'**aggio ed il disagio** andranno iscritti rispettivamente tra i risconti passivi e risconti attivi.
- I **costi di transazione** tra i risconti attivi

IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE



CREDITI E DEBITI COMMERCIALI


- per natura oltre 12 mesi
- per natura entro i 12 mesi se si ipotizza l'incasso o il pagamento nel medio-lungo termine



Se NON PREVEDONO la corresponsione di interessi, ovvero se gli interessi determinati risultano IRRAGIONEVOLMENTE BASSI

IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE

**VALORE NOMINALE
DEL CREDITO**
rilevazione iniziale



RICAVO DELLE VENDITE
attualizzato




scorporo



INTERESSE ATTIVO
definiti al momento iniziale

IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE



IL PROCESSO DI ATTUALIZZAZIONE

- INTERESSE ATTIVO/PASSIVO**
- ✓ tasso stabilito tra due parti indipendenti, quale differenza tra il pagamento a pronti e quello a termine, in un'ipotesi di operazione simile con termini e condizioni separabili.
 - ✓ tasso mediamente praticato nelle operazioni di finanziamento come, ad esempio, scoperto di c/c, anticipazioni finanziarie, ecc.

L'OIC 15 – CREDITI e OIC 19 – DEBITI

La società Alfa vende in data 2 gennaio dell'anno t un macchinario per un valore comprensivo di iva pari a d € 300,000. il pagamento previsto è in tre rate annuali di € 100,000 cadauna.

Il momento della rilevazione del credito per semplicità è fatto coincidere con la consegna dell'impianto. (i valori sono arrotondati per difetto)

Al momento dell'acquisto avremo:

Clienti	Diversi		300.000
	Ricavi di vendita	245.900	
	Iva ns debito	54.100	

Considerando che:

Valore nominale	300.000
Tasso di interesse	5%
Anni di dilazione pagamento	3

L'OIC 15 – CREDITI e OIC 19 – DEBITI

Il valore attuale è pari a

Anno	Rata	Interesse	Val. Att.
1	100.000	1,0500	95.238,10
2	100.000	1,0500	90.702,95
3	100.000	1,0500	86.383,76
	Arrotondato		272.300

avremo

Valore nominale	300.000
Valore a pronti	272.300
Interessi	27.700

L'OIC 15 – CREDITI e OIC 19 – DEBITI

Ripartendo gli interessi sui tre esercizi avremo

Interessi del primo anno (272.300*5%)	13.700
Interessi secondo anno (272.300-100.000+13.700)*5%	9.300
Interessi terzo anno ((272.300-200.000+13.700+9.300)*5%)	4.700
Totale interessi	27.700

Ricavi	A	Crediti	27.700
--------	---	---------	--------

da cui al 31/12 di ciascun anno per la quota di competenza

Crediti	A	Interessi attivi	
---------	---	------------------	--

L'OIC 15 – LE MODIFICHE

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Cancellazione di crediti	È consentita la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un'operazione pro-soluto, in cui il rischio di insolvenza è trasferito al cessionario .	La cancellazione è consentita solo nel caso di operazioni che trasferiscono <u>sostanzialmente</u> tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Trasformazione	Nel caso di trasformazione di un credito da breve termine in un credito a lungo termine, si procede alla riclassifica nella voce B. III. 2 e all'attualizzazione del credito stesso .	Nel caso di trasformazione di un credito da breve a lungo termine, senza la corresponsione di interessi espliciti, si procede alla riclassifica in B.III.2 senza effettuare attualizzazioni.

Il credito può essere cancellato dal bilancio al verificarsi di almeno una delle condizioni che seguono:

- ✓ i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
- ✓ la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti **tutti** i rischi inerenti il credito (OIC 15, par.57).

La precedente impostazione dell'OIC 15 (2005) consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi (es. pro-solvendo), l'opzione di:

- ✓ cancellare il credito
- ✓ mantenerlo in bilancio con evidente pregiudizio in termini di comparabilità dei bilanci.

Il TRASFERIMENTO DI DIRITTI E RISCHI implica una giusta attenzione su variabili quali (OIC 15, par. 58):

- penali;
- obbligo di riacquisto al verificarsi di alcune condizioni;
- commissioni;
- franchigie;
- ecc.

Rischi a cui prestare maggior attenzione in fase di valutazione:

- ✓ **RISCHIO DI TASSO**: in relazione all'andamento dei tassi di mercato;
- ✓ **RISCHIO DI LIQUIDITA'**: in relazione al rispetto delle scadenze da parte del debitore;
- ✓ **RISCHIO DI INCASSO**: in relazione al mancato pagamento dei crediti da parte del debitore;
- ✓ **RISCHI LEGATI ALLA NATURA CREDITO**: in relazione ad es. al rischio di cambio, ecc.

Operazioni che COMPORTANO la cancellazione del credito	Operazioni che NON COMPORTANO la cancellazione
Forfaiting	Mandato all'incasso, compreso il factoring
Datio in Solutum	Cambiali all'incasso
Conferimento del credito	Pegno di crediti
Vendita del credito	Cessioni a scopo di garanzia
Factoring pro-soluto con trasferimento di tutti i rischi	Sconto, cessioni pro-solvendo e pro-soluto senza trasferimento sostanziale di tutti i rischi
Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi	Cartolarizzazione senza il trasferimento di tutti i rischi

Ambito	chiarimenti
Lo scorporo e l'attualizzazione	Nella nuova versione sono apportate delle precisazioni sulle tematiche dello scorporo e dell'attualizzazione al fine di agevolare la comprensione di quanto indicato.

Ambito	chiarimenti
F.do Svalutazione crediti	Sono trattati, in via esemplificativa, i concetti inerenti: la formazione delle classi omogenee (nella valutazione collettiva dei crediti) e la svalutazione dei crediti «assicurati» e di quelli assistiti da garanzie.
Vendita a rate	Si precisa che, nell'ipotesi in cui venga effettuata una vendita a rate con riserva di proprietà, il ricavo derivante dalla vendita si iscrive già dal momento della consegna del bene, nonostante resti in capo al soggetto cedente la proprietà del bene e titolo di garanzia. Il tutto a motivo del fatto che i rischi restano in capo al cedente dal momento della consegna.

OIC 20

Titoli di debito:

- cambiamenti di destinazione
- spese di cessione
- classificazione dei titoli
- contabilizzazione al costo
- chiarimenti in nota integrativa

OIC 21

Partecipazioni ed azioni proprie:

- cambiamenti di destinazione
- spese di cessione
- classificazione dei titoli
- contabilizzazione al costo
- diritto di opzione
- dividendi sotto forma di azioni proprie
- chiarimenti in nota integrativa

Premio di sottoscrizione	Esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso
Lo scarto di sottoscrizione	Esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso
Premio di negoziazione	Esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso
Lo scarto di negoziazione	Esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.
I titoli strutturati	I titoli strutturati sono una fattispecie di contratto ibrido e sono costituiti dalla combinazione di un titolo ("titolo primario") e di uno strumento finanziario derivato ("derivato incorporato").

STATO PATRIMONIALE:

La classificazione dei Titoli di debito avviene:

- Attivo Immobilizzato (voce **B.III.3 «altri titoli»**);
- Attivo Circolante (voce **C.III.6 «altri titoli»**).

L'elemento discriminante è costituito dalla destinazione del titolo stesso, in quanto è possibile iscriverlo tra le immobilizzazioni solo quando è destinato a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

Ciò che rileva è dunque:

La volontà del management aziendale

Effettiva capacità di detenere il titolo durevolmente

Caratteristiche dello strumento

CONTO ECONOMICO

C16b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

C 17) Interessi ed altri oneri finanziari

- Interessi attivi di competenza economica dell'esercizio
- Premi di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio
- Scarti di sottoscrizione e negoziazione (con segno negativo) maturati nell'esercizio
- Interessi attivi impliciti maturati su titoli zero coupon
- Premi percepiti per sorteggio obbligazioni

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione dei titoli di debito immobilizzati si classificano alternativamente in C15/C17 o E20/E21

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione dei titoli di debito non immobilizzati si classificano rispettivamente in C15 e C17

Altre voci interessate: **D19b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni**

D18a) Ripristino di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

STATO PATRIMONIALE - Partecipazioni:

La classificazione delle partecipazioni avviene:

- Attivo Immobilizzato (voce **B.III.1 «partecipazioni»**);
- Attivo Circolante (voce **C.III.1,2,3,4 «attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni»**).

L'elemento discriminante, anche in questo caso, è costituito dalla destinazione della partecipazione, in quanto **è possibile iscriverla tra le immobilizzazioni solo quando è destinata a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.**

Ciò che rileva è dunque:

La volontà del management aziendale

Effettiva capacità di detenere il titolo durevolmente

Presunzione non assoluta per le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a art. 2359 cc (influenza notevole)

CONTO ECONOMICO

inserirle nella voce:

C 15) Proventi da partecipazione

- ✓ Dividendi con separata indicazione di quelli relativi a controllate e collegate
- ✓ Irrilevante la classificazione della partecipazione nell'immobilizzato o nel circolante

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione delle partecipazioni immobilizzate si classificano alternativamente in C15/C17 o E20/E21

Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione delle partecipazioni non immobilizzate si classificano rispettivamente in C15 e C17

Altre voci interessate:

D19a) Svalutazioni di partecipazioni

D18a) Rivalutazioni di partecipazioni

STATO PATRIMONIALE – Azioni proprie:

La ~~classificazione~~ delle azioni proprie avviene:

- Attivo Immobilizzato (~~voce B.III.4 «azioni proprie»~~);
- Attivo Circolante (~~voce C.III.5 «azioni proprie»~~).

**PATRIMONIO NETTO
CON SEGNO NEGATIVO**

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Cambiamenti destinazione	Il trasferimento è rilevato sulla base del criterio di valutazione del costo rettificato per eventuali perdite durevoli di valore	Il trasferimento è valutato in base al valore risultante dall'applicazione, al momento del trasferimento stesso, dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza.

Viene riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; ciò che rileva è il **management intent**, cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio.

Cambiamenti di destinazione:

- Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione al momento del trasferimento stesso dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza, pertanto:
 - ✓ il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo **ammortizzato**, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
 - ✓ il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo **ammortizzato** e il valore di **realizzazione desumibile dall'andamento del** mercato.
- Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione
- I criteri di valutazione e classificazione adottati saranno indicati nella Nota Integrativa.

Cambiamenti di destinazione:

- Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione - al momento del trasferimento stesso - dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:
 - ✓ il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo **ammortizzato**, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;
 - ✓ il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo **ammortizzato** e il valore di **realizzazione desumibile dall'andamento del** mercato.
- I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa.
- Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Spese di cessione	Le spese di cessione vengono considerate nel computo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo.	Si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo.

Le spese di cessione:

- Le spese di cessione, non potendole computare all'operazione di dismissione dei titoli (divieto di compensazione) sono imputate a Conto Economico in relazione alla loro natura (OIC 12).
- Esempio: una quota partecipativa iscritta 150 è ceduta a 170. le spese di cessione sono pari a 5.
 - vecchio OIC 20 → plusvalenza: $170 - 5 - 150 = 15$
 - nuovo OIC 20 → plusvalenza: $170 - 150 = 20$
oneri cessione = 5

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Valutazione ex. Art. 2426 punto 10	Non esplicitamente previsto	Oltre ai titoli e alle partecipazioni non immobilizzate, si estende anche ai titoli e alle partecipazioni immobilizzate la possibilità di ricorrere all'articolo 2426, punto 10) per la determinazione del costo.

Per i titoli immobilizzati continua a farsi riferimento al **metodo del costo specifico** che consiste nell'attribuire, ad ogni singolo titolo, i costi sostenuti per l'acquisto dello stesso.

I nuovi OIC 20 e 21, inoltre, estendono anche ai titoli e alle partecipazioni immobilizzate i metodi di valutazione e determinazione utilizzati per le rimanenze previsti dall'art. 2426 del C.C. (L.I.F.O., F.I.F.O., e Costo Medio Ponderato).

Infatti si parla di <<...minor valore tra il costo di acquisto ...ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato>>.

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Titoli del circolante venduti successivamente alla chiusura dell'esercizio	Nel caso di titoli che dovrebbero essere ridotti al valore di mercato alla chiusura dell'esercizio, ma che vengono successivamente venduti ad un prezzo superiore, il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di vendita, ciò a condizione che la vendita e il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di preparazione del bilancio, che l'acquirente sia a tutti gli effetti un soggetto economico indipendente, che non vi siano pattuizioni aggiuntive che modificano i termini della vendita e, in particolare che il cedente non si sia impegnato in contropartita ad acquisti futuri di altri beni a prezzi predeterminati.	Nel caso di titoli che vengono venduti successivamente alla chiusura dell'esercizio, il prezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la valutazione dei titoli alla data di chiusura dell'esercizio. Ciò a condizione che la vendita e il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo beneficio sia stato definitivamente acquistato all'economia della società che redige il bilancio.

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Perdita durevole di valore	Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione, questo deve essere ridotto rettificando il costo storico per allinearlo al patrimonio netto della partecipazione. Se si ritenesse che il patrimonio netto non esprime appropriatamente la perdita durevole di valore della partecipazione, questa deve essere iscritta ad un valore ulteriormente inferiore, fino addirittura ad azzerarla.	Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore.

L'OIC 21: GLI INDICATORI DI PERDITA DI VALORE

FATTORI INTERNI

- perdite operative «fisiologiche»
- eccesso di costi fissi rispetto al volume di affari
- obsolescenza tecnologica di impianti e processi
- protrarsi di serie difficoltà finanziarie

FATTORI ESTERNI

- crisi del mercato di riferimento dell'azienda
- perdita di quote di mercato
- bassa attrattività dei prodotti sul mercato
- normative che danneggiano la redditività
- ribasso dei prezzi non bilanciato da un ribasso dei costi di produzione

La nuova versione dell'OIC 21, nel par. n° 34 individua come fattore di perdita di valore anche il mancato esercizio del diritto di opzione o da una mancata distribuzione di dividendi, purché ciò sia riconducibile alla riduzione del valore economico della partecipata.

L'OIC 21

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Perdita durevole di valore (cont.)	In quest'ultimo caso può ritenersi necessario un accantonamento al passivo (voce B3) per poter far fronte per la quota di competenza alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Tale accantonamento non è necessario se la società partecipante che non sia unico azionista ha l'intenzione ed è in grado di rinunciare alla partecipazione.	Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Se, pur in presenza di perdita di esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò non configuri una perdita durevole di valore, si mantiene il costo storico della partecipata.

OIC 23 PRINCIPALI NOVITÀ

OIC 23

- ✓ Definizioni in merito ai: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione di prezzo, varianti, stato di avanzamento lavori, incentivi;
- ✓ Chiarimenti in merito alla contabilizzazione degli «anticipi» e gli «acconti».
- ✓ Chiarimenti in merito alla valutazione delle rimanenze di lavori a breve termine e a medio e lungo termine;
- ✓ Chiarimenti in merito all'adozione del criterio della «commessa completata» e della «percentuale di completamento»;

OIC 23 – RICAVI, COSTI E MARGINE DI COMMESSA

RICAVI DI COMMESSA

corrispettivi pattuiti tra appaltatore e committente comprensivo del prezzo con eventuali maggiorazioni riferite a revisioni, incentivi, rettifiche di prezzo ecc.

COSTI DI COMMESSA

Costi stimati in fase di definizione della commessa relativi alle materie prime, mano d'opera, ecc., ovvero costi rilevati a consuntivo a completamento delle fasi di lavorazione o nell'intera commessa.

Tra gli altri costi bene preventivare anche i costi acquisizione commessa, costi pre-operativi e costi da sostenersi dopo la commessa.

MARGINE DI COMMESSA

differenza tra ricavi di commessa e costi di commessa

Ambito	Vecchio principio	Nuovo principio
Anticipi e acconti	<p>Gli anticipi, intendendosi per tali gli ammontari corrisposti dai committenti prima dell'inizio o all'inizio dei lavori vanno accreditati alla voce 6 (Acconti) della classe D del passivo. Quando recuperati, attraverso la fatturazione provvisoria o definitiva dei lavori eseguiti, andranno detratti per confluire, a seconda dei casi, tra gli acconti in corso d'opera tra i ricavi.</p> <p>Gli acconti (detti anche fatturato di rata), intendendosi per tali gli ammontari corrisposti, in via non definitiva, dai committenti in corso d'opera a fronte dei lavori eseguiti, spesso accertati attraverso "stati di avanzamento", vanno accreditati quando fatturati, alternativamente, tra le passività (alla voce 6 della classe D) o tra i ricavi. Nel primo caso il valore dei lavori per i quali è stato corrisposto l'acconto viene incluso nel valore delle rimanenze, mentre, nel secondo caso, l'acconto viene detratto dal valore delle rimanenze.</p>	<p>I crediti per fatture emesse per anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono iscritti nell'attivo circolante alla voce CII1 " verso clienti " o alle successive voci 2, 3, e 4, e 5 se verso controllate, collegate, e controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti. In contropartita all'iscrizione del credito, gli anticipi e gli acconti sono rilevati tra le passività alla voce dei debiti D6 " acconti". Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo nella voce A1 " ricavi delle vendite e delle prestazioni"</p>

L'art. 2426 fornisce due possibili metodi di valutazione:

COMMESSA COMPLETATA

Valutazione al costo della commessa

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Valutazione sulla base del corrispettivo maturato contrattualmente (anche se superiore al costo)

L'OIC fornisce due possibili metodi di valutazione:

COMMESSA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Valutazione in base al metodo della commessa completata o
alternativamente della percentuale di completamento

COMMESSA DI DURATA ULTRANNUALE

Valutazione in base al metodo della percentuale di completamento

IL METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA:

COMMESSA COMPLETATA

Tale criterio comporta la valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione **non** in base al corrispettivo contrattuale previsto **ma** sulla base del costo sostenuto per la commessa.

La metodologia di valutazione è analoga a quella utilizzata per la valutazione delle rimanenze; ovvero: al **minore fra costo e presumibile valore di realizzo**.

N.B. Ricavi e utile di commessa solo alla consegna dell'opera!

IL METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA:

COMMESSA COMPLETATA

VANTAGGI: Il risultato della commessa è determinato sulla base di dati consuntivi anziché sulla base di previsioni di ricavi da conseguire e costi da sostenere.

SVANTAGGI: non consente di «spalmare» il risultato di commessa sulla base dello stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. Pertanto tale metodologia genera andamenti irregolari dei risultati d'esercizio.

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Valutazione sulla base del corrispettivo maturato contrattualmente
(anche se superiore al costo)



- ✓ esistenza di un contratto tra le parti con evidente definizione delle obbligazioni e del diritto alla riscossione da parte dell'esecutore/appaltatore;
- ✓ Maturazione, **con ragionevole certezza**, del diritto al corrispettivo mano a mano che i lavori sono completati;
- ✓ Assenza di condizioni di incertezza, anche relative a fattori esterni, in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- ✓ Risultato di commessa misurabile ed attendibile, anche in relazione ad i costi sostenuti rispetto alle stime effettuate.

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO – Rilevazione contabile

- Le Rimanenze per lavori in corso su ordinazione sono valutate sulla base dei ricavi maturati al termine dell'esercizio sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
- Ricavi e Costi di commessa sono rilevati nell'esercizio di esecuzione dei lavori.
- Perdite probabili sono rilevate nell'esercizio in cui sono prevedibili.

DETERMINAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Metodi utilizzati:

- ✓ Costo sostenuto (cost-to-cost)
 - ✓ Ore lavorate
 - ✓ Unità consegnate
 - ✓ Misurazioni fisiche

Costo sostenuto (cost-to-cost)

L'applicazione è subordinata all'esistenza di un sistema interno capace di produrre stime aggiornate ed attendibili di costi e ricavi di commessa.

% di completamento:
$$\frac{\text{Costi di commessa sostenuti}}{\text{Costi totali di commessa stimati}}$$

Ore lavorate

L'applicazione è consigliabile laddove nella commessa la componente lavoro sia prevalente rispetto agli altri oneri.

% di completamento:
$$\frac{\text{Ore lavorate}}{\text{Ore complessive stimate}}$$

Metodo delle unità consegnate

- Utilizzabile in caso di commesse pluriennali consistenti nella fornitura di beni omogenei in cui il flusso della produzione è allineato a quello delle consegne
- Le unità di produzione consegnate sono valutate a prezzi contrattuali, quelle in corso di lavorazione o finiti ma non consegnate sono valutate al costo di produzione e classificate fra le rimanenze.

Metodo delle misurazioni fisiche

- Applicabile per le imprese di costruzione nelle quali lo stato di avanzamento dei lavori è monitorato periodicamente.
- Le unità prodotte vengono rilevate e valutate sulla base dei prezzi contrattuali.
- Condizione necessaria per l'applicazione è la fissazione oggettiva dei prezzi di ciascuna opera o lavorazione nell'unità di misura utilizzata per la rilevazione delle unità prodotte.

Grazie a tutti

Dott. Nicola Lucido